

DELIBERA N. 199/12/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALL'ASSOCIAZIONE RADIO TELE TEBE ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA
OPERANTE IN AMBITO LOCALE RADIO TELE TEBE PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. N) E LETT. AA), PUNTO 3, D.LGS. 31 LUGLIO 2005 N.
177 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1,
LETT. F), PUNTO 1) E 10, COMMA 2, LETT. C), DELIBERA N. 78/98/CONS**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS che delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale;

PREMESSO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, in data 12 marzo 2012, a seguito delle attività di monitoraggio d'ufficio relativamente ai giorni 21 e 25 luglio 2011, ha accertato la violazione della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3, d.lgs. 177/05 e negli artt. 1, comma 1, lett. f), punto 1), 10, comma 2, lett. c), delibera n. 78/98/CONS da parte dell'Associazione Radio Tele Tebe esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Radio Tele Tebe con sede in Luzzi (Cosenza), Contrada Valleleotta n. 10.

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria ha contestato, in data 15 marzo 2012 e notificato in data 20 marzo 2012, all'associazione sopra menzionata la violazione delle predette disposizioni normative, per aver trasmesso, i giorni 21 e 25 luglio 2011, *“spot pubblicitari in misura eccedente il 5% per ogni ora di programmazione”*; in particolare, il giorno 21 luglio 2011 nella fascia oraria 17.00-18.00 si è verificato lo sfioramento del limite pubblicitario previsto dalla normativa sopra esposta pari al 9,444%; il giorno 25 luglio 2011 nella fascia oraria 20.00-21.00 si è verificato lo sfioramento del limite pubblicitario previsto dalla normativa sopra esposta pari al 9,694%;

RILEVATO che l'associazione Radio Tele Tebe, con memoria difensiva datata 5 aprile 2012, ha sostenuto che lo sfioramento pubblicitario è avvenuto per la prima volta nei giorni del 21 e 25 luglio 2011 per un malfunzionamento delle apparecchiature causato da frequenti sbalzi di tensione elettrica;

RILEVATO che la predetta associazione, in sede di audizione convocata per il giorno 26 aprile 2012, ha sostanzialmente ribadito quanto sostenuto con gli scritti difensivi;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, con relazione del 10 maggio 2012, pur affermando che *“quanto sopra dichiarato non è comprovato da alcuna documentazione”* da parte dell'associazione Radio Tele Tebe, tuttavia *“appare che l'infrazione sia imputabile a circostanze di fatto non riconducibili alla volontà dell'attore e rilevato, altresì, che lo sfioramento in questione a carico dell'emittente avente carattere comunitario si è verificato solo due volte nell'arco della settimana oggetto del monitoraggio, si propone l'applicazione della sanzione al minimo edittale”*;

RITENUTO che la proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento.

- a) dall'analisi della documentazione versata in atti è emerso che, i giorni 21 e 25 luglio 2011, sono stati trasmessi sull'emittente televisiva Radio Tele Tebe messaggi pubblicitari in misura eccedente il 5% di ogni ora di diffusione, come contestato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria;
- b) il riferimento dell'associazione Radio Tele Tebe alla circostanza che lo sfioramento pubblicitario sia avvenuto per la prima volta nei giorni del 21 e 25 luglio 2011 per un malfunzionamento delle apparecchiature causato da frequenti sbalzi di tensione elettrica appare del tutto generico, in quanto l'associazione in esame è tenuta a dotarsi, comunque, di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce; in altri termini le affermazioni in sede di audizione, nonché la dichiarazione contenuta nella memoria difensiva in ordine a quanto testé riportato non rileva quale esimente dell'avvenuta trasmissione di programmi televisivi comunque in violazione della citate disposizioni normative, in quanto sull'emittente televisiva grava sempre una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa

vigente;

- c) considerata, infatti, la natura obiettiva dell'illecito commesso, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall'intendimento dell'emittente, dovendosi avere riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma televisivo e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; la violazione delle disposizioni normative citate, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte dell'associazione Radio Tele Tebe, non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dall'emittente televisiva stessa; infine, non risulta possibile in nessun caso accogliere l'assunto circa il carattere involontario dell'errore in buona fede, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa; nel caso di specie, non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore - e idoneo ad ingenerare in quello la convinzione della liceità, purché risulti comprovato; nella vicenda contestata, invece, la buona fede non può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, in quanto, dalla documentazione versata in atti, non risulta, come, tra l'altro, sostenuto dallo stesso Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, la prova che un accadimento estraneo all'emittente - i frequenti sbalzi di tensione elettrica - abbiano determinato la violazione delle disposizioni normative citate da parte dell'associazione Radio Tele Tebe;

CONSIDERATO che ogni emittente a carattere comunitario è tenuta a trasmettere non più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale di euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di pubblicità in misura eccedente il limite del 5% per n. due giornate di programmazione;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:
le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1033,00 (milletrentatre/00) moltiplicata per numero due episodi di violazione rilevati corrispondenti alle giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3, d.lgs. 177/05;

VISTI gli artt. 1, comma 1, lett. f), punto 1) e 10, comma 2, lett. c), delibera n. 78/98/CONS;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro relatori, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

all'Associazione Radio Tele Tebe esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Radio Tele Tebe con sede in Luzzi (Cosenza), Contrada Valleleotta n. 10, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 119 /12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 199 /12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola